

Penale Sent. Sez. 3 Num. 668 Anno 2021

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udiienza: 28/10/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Rachmani Moshe, nato in Israele il 04/09/1967

avverso l'ordinanza del 03/07/2020 del Tribunale della libertà di Reggio Emilia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Barberini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. Sergio Usai del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Giovanni Stefano Dalleria del foro di Milano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Reggio Emilia, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Moshe Rachmani avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero emesso il 9 giugno 2020, mentre accoglieva la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero del 12 giugno 2020 avente ad oggetto la somma di 4.000 euro.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 342, comma 1, e 582, comma 2, cod. proc. pen. Assume il ricorrente che il Tribunale cautelare ha dichiarato l'inammissibilità del riesame perché tardivamente proposto erroneamente individuando, come data di presentazione della richiesta, il 25 giugno 2020, giorno in cui essa è pervenuta al Tribunale precedente, mentre, ad avviso del ricorrente, dovrebbe considerarsi la data del 22 giugno 2020, quando l'istanza fu depositata presso l'ufficio impugnazione esterne del Tribunale di Milano.

3. Il ricorso è fondato.

4. Invero, il principio posto a fondamento della decisione impugnata è antitetico rispetto a quello affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero (Sez. U, n. 47374 del 22/06/2017, dep. 13/10/2017, Ferraro, Rv. 270828 - 01).

Logico corollario del principio ora richiamato è che il rispetto del termine di dieci giorni va verificato con riferimento al deposito dell'istanza presso uno degli uffici indicati dalla norma generale di cui all'art. 582 cod. proc. pen.

5. Alla luce del principio ora ricordato, ne segue che la richiesta di riesame cautelare reale, presentata nel termine presso la cancelleria del Tribunale di Milano, dove si trovava il difensore della parte privata, è tempestiva.

6. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Emilia, sezione riesame, per l'ulteriore corso.

Così deciso il 28/10/2020.